

	finanziari 2020 (conto n. 40525) e 2021 (conto n. 40382), promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
5)	n. 23746 del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 40633 e 40636 dell'agente della riscossione del Comune di Parenti per gli esercizi finanziari 2020 (conto n. 40633) e 2021 (conto n. 40636), promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
6)	n. 23747 del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 40869 e 40993 dell'agente della riscossione del Comune di Cerchiara di Calabria per gli esercizi finanziari 2021 (conto n. 40869) e 2020 (conto n. 40993), promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
7)	n. 23748 del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 40912 e 40943 dell'agente della riscossione del Comune di Celico per gli esercizi finanziari 2020 (conto n. 40943) e 2021 (conto n. 40912), promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
8)	n. 23749 del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 37429 e 39006 dell'agente della riscossione del Comune di Mandatoriccio per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
9)	n. 23750 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40013 dell'agente della riscossione del Comune di Lungro per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
10)	n. 23751 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40159 dell'agente della riscossione del Comune di Cassano allo Ionio per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	

	11) n. 23752 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40163 dell'agente della riscossione del Comune di Torano Castello per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	12) n. 23753 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40168 dell'agente della riscossione del Comune di Firmo per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	13) n. 23754 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40245 dell'agente della riscossione del Comune di Pietrafitta per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	14) n. 23755 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40260 dell'agente della riscossione del Comune di S. Donato di Ninea per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	15) n. 23756 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40287 dell'agente della riscossione del Comune di Cervicati per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	16) n. 23757 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40370 dell'agente della riscossione del Comune di Altomonte per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	17) n. 23758 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40488 dell'agente della riscossione del Comune di Paterno Calabro per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	18) n. 23759 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40561 dell'agente della riscossione del Comune di Belsito per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	

19) n. 23760 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40597 dell'agente della riscossione del Comune di Spezzano della Sila per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
20) n. 23761 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40626 dell'agente della riscossione del Comune di Acquaformosa per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
21) n. 23762 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40740 dell'agente della riscossione del Comune di Zumpano per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
22) n. 23763 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40835 dell'agente della riscossione del Comune di Campana per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
23) n. 23764 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40868 dell'agente della riscossione del Comune di Casali del Manco per l'esercizio finanziario 2020, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
24) n. 23765 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40893 dell'agente della riscossione del Comune di Casole Bruzio per l'esercizio finanziario 2020, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
25) n. 23766 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40894 dell'agente della riscossione del Comune di Pedace per l'esercizio finanziario 2020, promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
26) n. 23767 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40895 dell'agente della riscossione del Comune di Serra Pedace per l'esercizio finanziario	

	2020, promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	27) n. 23768 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40896 dell’agente della riscossione del Comune di Spezzano Piccolo per l’esercizio finanziario 2020, promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	28) n. 23769 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40897 dell’agente della riscossione del Comune di Trenta per l’esercizio finanziario 2020, promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	29) n. 23770 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40956 dell’agente della riscossione del Comune di Marano Principato per l’esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	30) n. 23771 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 40978 dell’agente della riscossione del Comune di Amantea per l’esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	31) n. 23772 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 41012 dell’agente della riscossione del Comune di Piane Crati per l’esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione SpA;	
	Udito nella pubblica udienza del 12 marzo 2024 il Pubblico Ministero della persona del Vice Procuratore Generale Federica Pallone che concludeva per l’improcedibilità di tutti i conti, non essendo spirato il termine per presentare le dichiarazioni di scarico.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con 31 relazioni in data 26.09.2023 (n. 156/2023, dalla n. 348/2023 alla n. 353/2023 compresi e dalla n. 356 alla n. 379 compresi), iscritte nel	
	5	

registro di segreteria ai numeri epigrafati (**dal n. 23742 al n. 23772 compresi**)

il Magistrato istruttore richiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione

dei giudizi aventi ad oggetto i conti giudiziali epigrafati, redatti dall'Agenzia

delle Entrate Riscossione SpA, in qualità di agente della riscossione di vari

comuni calabresi e per vari esercizi, secondo lo schema seguente:

N. Giudizio	N. Conto	Ente	Esercizio di ri-ferimento
23742	36384	Comune Fagnano Ca-	2018 - 2021
	40931	stello	
23743	39453	Comune Cleto	2020 - 2021
	40061		
23744	40069	Comune Cosenza	2020 - 2021
	40808		
23745	40382	Comune Sangineto	2021 - 2020
	40525		
23746	40633	Comune Parenti	2020 - 2021
	40636		
23747	40869	Comune Cerchiara	2021 - 2020
	40993	di Calabria	
23748	40912	Comune Celico	2020 - 2021
	40943		
23749	37429	Comune Mandato-	2019 - 2020
	39006	riccio	
23750	40013	Comune Lungro	2021
23751	40159	Comune Cassano	2021

			allo Ionio	
	23752	40163	Comune Torano	2021
			Castello	
	23753	40168	Comune Firmo	2021
	23754	40245	Comune Pietrafitta	2021
	23755	40260	Comune S. Donato	2021
			di Ninea	
	23756	40287	Comune Cervicati	2021
	23757	40370	Comune Altomonte	2021
	23758	40488	Comune Paterno	2021
			Calabro	
	23759	40561	Comune Belsito	2021
	23760	40597	Comune Spezzano	2021
			della Sila	
	23761	40626	Comune Acquafor-	2021
			mosa	
	23762	40740	Comune Zumpano	2021
	23763	40835	Comune Campana	2021
	23764	40868	Comuni Casali del	2020
			Manco	
	23765	40893	Comune Casole	2020
			Bruzio	
	23766	40894	Comune Pedace	2020
	23767	40895	Comune Serra Pe-	2020
			dace	

23768	40896	Comune Spezzano	2020
		Piccolo	
23769	40897	Comune Trenta	2020
23770	40956	Comune Marano	2021
		Principato	
23771	40978	Comune Amantea	2021
23772	41012	Comune Piane	2021
		Crati	

La richiesta di discussione dei predetti giudizi di conto si fondava sull'asserita improcedibilità degli stessi, alla luce della giurisprudenza di appello (*cfr.* Prima Sezione Centrale d'Appello, sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n. 73/2017 del 27 febbraio 2017; *idem* stessa Sezione, sentenza n. 79/2017 del 17 marzo 2017), secondo cui, qualora non sia scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico da parte dell'agente della riscossione, *“trattandosi di rapporti non ancora esauriti tra l'agente della riscossione.....e il Comune”* (...) *“una pronuncia del giudice contabile potrà essere resa solo quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi, in quanto il conto va valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed ai versamenti effettuati dal contabile nel periodo di gestione”*, in quanto solo da quel momento potrà aversi un quadro compiuto della *“situazione a credito, debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile”* (sent. n. 73/2017 cit).

Il relatore evidenziava che tale giurisprudenza si era formata con riferimento alla proroga dei termini per la riscossione, disposta dall'art. 10, comma 2 - *ter* del decreto legge n. 35 del 2013, come modificato dal decreto legge n. 210 del

2015 e dall'art. 1, commi 684-687, della legge n. 190 del 2014, disposizioni

che consentono all'agente contabile di proseguire nelle attività esecutive an-

che oltre il termine di competenza dell'anno cui si riferisce il conto, e quindi

inevitabilmente impediscono che *“le relative partite possano considerarsi in-*

debitamente non riscosse e perciò non discaricabili, ovvero regolarmente di-

chiarate inesigibili e perciò discaricabili” (sent. n. 73/2017 cit.). Ad avviso

del magistrato istruttore, analoghi principi dovevano trovare applicazione alla

proroga derivante:

- dall'art. 1, comma 10 *quinquies*, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, con-

vertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha sostituito il primo periodo

dell'art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il seguente:

“ le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti credi-

tori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equita-

lia ovvero dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono presentate, per i

ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli

consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna par-

tendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al

2021”;

- dall'art. 3, comma 20, del D.L. n. 119 del 2018, come convertito *ex lege*

n. 136 del 2018, che ha nuovamente sostituito il primo periodo del comma 684

dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, il con il seguente: “Le comunicazioni

di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1°

gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno ces-

sato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero

dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026»;

- dall'art. 1 c. 253 della L. 197/2022, che ha apportato all'art. 1 della L. 190/2014 le seguenti modificazioni:

a) Al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: “ le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032”.

Nel caso in esame, alla chiusura dell' esercizio figuravano diverse somme ancora non riscosse e, comunque, i ruoli coprivano verosimilmente l'ampissimo arco temporale indicato dalla norma (pur non essendo indicate in maniera dettagliata le singole annualità), sicché, salve diverse indicazioni da parte dell'Agente della riscossione in merito alle annualità dei ruoli, non potevano ritenersi sussistere i presupposti per procedere all'esame del conto indicato nel merito, atteso che, non essendo spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di discarico, permaneva tuttora la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con le conseguenti ricadute sulle riscossioni.

2. Con 31 separati decreti presidenziali del 2.10.2023 – notificati

all'Agente contabile (unitamente alla relazione) ed ai comuni in varie date –

veniva fissata per la discussione dei giudizi epigrafati l'**udienza del**

12.03.2024, nella quale – non comparso l'agente contabile ed il Comune e le

parti, riuniti i giudizi ed udito il Pubblico Ministero che concludeva come in

epigrafe – la causa passava in decisione.

3. In via preliminare ed in via assorbente anche rispetto a diversi profili

(per taluni conti manca la sottoscrizione, meramente stampigliata), aderendo

all'impostazione del Magistrato istruttore, il presente giudizio va dichiarato

improcedibile.

3.1. Anzitutto, come evidenziato dal giudice di appello (Sez. I app.

n. 79/2017), premesso che nei conti giudiziali degli agenti della riscossione va

dato atto dei residui attivi degli anni precedenti (per stabilire se le quote non

riscosse siano scaricabili o meno), <<la generale disciplina sulla resa del

conto giudiziale da parte degli agenti contabili, contenuta nel regolamento

di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924) va coordinata, nelle

ipotesi di agenti della riscossione, con la legislazione (d.lg s n. 112 del 1999

e successive modifiche ed integrazioni) che stabilisce i termini ed i presuppo-

sti per il diritto al discarico in caso di inesigibilità delle partite iscritte al

ruolo, in quanto i presupposti e i termini previsti dalla stessa non possono non

essere considerati in sede di giudizio sui conti degli agenti della riscossione

in relazione ai carichi dei residui. In definitiva, trattandosi di rapporti non

ancora esauriti tra l'agente della riscossione appellante e il suindicato Co-

mune, una pronuncia del giudice contabile sul conto potrà essere resa quando

scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi in discorso, in quanto

il conto va valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed ai versamenti effettuati dal contabile nel periodo di gestione. Solo in tale momento il conto potrà dimostrare, e la Corte potrà pronunciarsi in merito, quale sia la situazione e la Corte potrà pronunciarsi in merito, quale sia la situazione a credito, debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile. >>

3.2. Nella fattispecie, i conti giudiziali qui in esame risultano tutti presentati dal 2019 in poi (afferendo ad esercizi dal 2018 in poi); e – come già evidenziato da questa Sezione (sent. n. 181/2023) - << l’art. 68, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (...) ha previsto, in coerenza con le proroghe di termini in materia di riscossione durante l’emergenza Covid, che “in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026”. >>

Pertanto, nel caso di specie, i conti *sub iudice* non avrebbero potuto esser presentato all’Amministrazione prima della fine del 2023 (il primo in epigrafe, relativo all’esercizio 2018, gli altri ancora dopo), mentre sono stati depositati in data antecedente.

3.3. Inoltre, varie disposizioni di proroga del termine ordinario per le dichiarazioni di inesigibilità sono entrate in vigore prima della data di presentazione dei conti qui in esame, in particolare:

a) l’art. 10, comma 2 - ter del decreto legge n. 35 del 2013 (come modificato dall’art. 53 d.l. 69/2013, dall’art.1, comma 610, l. n. 147/2013, dell’art.1,

comma 642, della legge n. 190/2014, dall'art. 7, comma 7, d.l. n.78/2015, dall'art. 10, comma 1, del decreto legge n. 210/2015) e l'art.1, commi 684-687, della legge n. 190/2014, disposizioni che consentono all'agente contabile di proseguire nelle attività esecutive anche oltre il termine di competenza dell'anno cui si riferisce il conto, e quindi inevitabilmente impediscono che "le relative partite possano considerarsi indebitamente non riscosse e perciò non discaricabili, ovvero regolarmente dichiarate inesigibili e perciò discaricabili" (sent. n. 73/2017 cit.).

Ad avviso del magistrato istruttore, analoghi principi dovevano trovare applicazione alle proroghe derivanti da leggi ulteriori, che hanno prorogato i termini previsti dall'art.1 comma 684 predetto, in specie:

b) dall'art. 1, comma 10 quinquies, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha sostituito il primo periodo del predetto art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il seguente: "le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021";

c) l'art. 3, comma 20, del D.L. n. 119 del 2018 (convertito in legge n. 136 del 2018), che aveva modificato l'art.1, comma 684 della legge n. 190/2014 prevedendo che <<Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote

affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026>>;

d) l'art. 1, comma 253 della legge n. 257/2022, che ha nuovamente modificato l'art. 1 comma 684 citato prevedendo che *<<Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032>>.*

3.4. Dall'esame del descritto quadro normativo, si desume che, allo stato, non sussistono, *ictu oculi*, i presupposti per procedere all'esame del conto nel merito, atteso che, non essendo spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di scarico (e risultando in tutti i conti in esame residui da riscuotere degli anni precedenti), permane tuttora la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con le conseguenti ricadute sulle riscossioni e quindi sul scarico delle singole partite del conto giudiziale.

	Tale circostanza rende, allo stato degli atti, improcedibile il giudizio relativo	
	ai conti epigrafati, fermo rimanendo che la presente decisione non equivale a	
	discarico, ma onera l'Agente della riscossione convenuto alla ripresentazione	
	del conto giudiziale per cui è causa, regolarmente sottoscritto e parificato, alla	
	scadenza dei termini prorogati per la presentazione delle dichiarazioni di ine-	
	sigibilità.	
	4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, tenuto conto della circostanza	
	che il presente giudizio è stato definito con pronuncia in rito su questione pre-	
	liminare e le parti non si sono costituite.	
	P.Q.M.	
	- dichiara improcedibili i giudizi di conto epigrafati, fermo restando l'onere	
	dell'Agente della riscossione di ripresentare il conto giudiziale nelle forme di	
	legge;	
	- nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Catanzaro li 12 marzo 2024	
	Il Presidente estensore	
	Dott. Luigi Cirillo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 06/07/2024	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	15	

CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE CALABRIA

Settore Contenzioso Amministrativo Contabile

La Sentenza n. 122/2024 è copia conforme all'originale esistente presso quest'ufficio composta da n° 15 pagine, che si rilascia AD USO NOTIFICA.

Giudizi di conto riuniti NN° 23742 – 23743 – 23744 – 23745 – 23746 – 23747 – 23748 – 23749 – 23750 – 23751 – 23752 – 23753 – 23754 – 23755- 23756 – 23757 – 23758 – 23759 – 23760 – 23761 – 23762 – 23763 – 23764 – 23765 – 23766 – 23767 – 23768 – 23769 – 23770 – 23771 - 23772

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis “duplicati e copie informatiche di documenti informatici”, che la presente copia digitale è tratta dall'originale informatico conservato nell'apposito sistema della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Catanzaro, 8/07/2024

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo